



IL TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Filippo	LamannaPresidente
2) Dott.	Caterina	MacchiGiudice
3) Dott.	Filippo	D'AquinoGiudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza in data 12.12.2012 con cui in liquidazione ha chiesto autorizzarsi ex art. 182-~~quinquies~~ comma 4, l.f. con cui chiede di essere autorizzata a corrispondere al personale dipendente le prestazioni relative alle 13^o mensilità, nonché a corrispondere i ratei di tredicesima maturati nel corso del 2012 nella fase ante procedura, credito concorsuale benché dotato del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1, c.c., nella misura di Euro 211.290,14;

rilevato che il ricorrente allega che attualmente vige il regime di CIGS ex art. 11. 223/91 per 152 lavoratori, con pagamento diretto da parte dell'INPS:

ragioni di evidente disagio sociale, dovute al fatto che l'INPS non ha ancora erogato il trattamento CIGS, per cui il pagamento della 13^o mensilità porterebbe a ridurre il disagio recato ai lavoratori in conseguenza della apertura della CIGS;

ritenuto che il pagamento della 13^o mensilità, quanto ai ratei maturati in costanza di domanda di concordato ex art. 161, comma 6, l.f. costituisce atto di ordinaria amministrazione e non è soggetto ad autorizzazione giudiziale;

ritenuto che il pagamento dei crediti concorsuali può essere autorizzato, in costanza di procedura, nell'ipotesi prevista dall'art. 182-~~quinquies~~, comma 4, l.f.;

ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 182-~~quinquies~~ comma 4, l.f., posto che la norma presuppone che sia presentata domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, laddove nel caso di specie la proposizione del concordato con continuità aziendale è stata meramente prospettata con la presentazione della domanda ex art. 161, comma 6, l.f., mentre è solo al momento del deposito del piano che sarà possibile valutare in concreto la proposta che viene sottoposta ai creditori, consentendone il pagamento anche per la quota maturata in epoca precedente la proposizione della domanda;

ritenuto che non è possibile estendere la proponibilità del pagamento dei creditori anteriori all'ipotesi in cui con la domanda ex art. 161, comma 6, l.f. venga prospettata (ma non depositato) il piano, in quanto -pur prescindendosi dal fatto che non si comprende come un esperto possa attestare la funzionalità di un piano non definitivo- il concetto di concordato in continuità presuppone a termini dell'art. 186-~~bis~~ l.f. che il piano sia già definitivo e abbia le caratteristiche richieste dall'art. 186-~~bis~~ l.f., compreso il corredo dell'attestazione specifica sulla possibilità/funzionalità della continuazione;

ritenuto che il piano non può essere surrogato dall'attestazione del professionista di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) l.f. di neutralità del pagamento rispetto alla sorte dei crediti concorsuali, ancorché posteriori, non potendo detta attestazione -che concerne solo l'impatto del pagamento del creditore concorsuale sullo scenario concorsuale complessivo- essere equiparabile a un piano, laddove la norma di cui all'art. 182-~~quinquies~~ l.f. richiede non solo la proposizione di un piano connesso alla proposizione di un concordato con continuità, ma

RG n. 74/12


anche la funzionalità del pagamento dei creditori concorsuali al miglior soddisfacimento complessivo, ~~per~~ che è qualcosa di più della mera neutralità del pagamento rispetto allo scenario concorsuale e che richiede, secondo la formulazione della norma, la proposizione appunto del piano;

ritenuto che l'istanza non potrebbe essere autorizzata neanche qualificandola come atto di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.f. (che consente l'autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione urgenti), posto che nel caso di specie difetterebbe l'urgenza per l'azienda (essendo affatto diversa dall'urgenza che fa carico ai creditori ^{trattandosi di consulti} considerato, peraltro, che l'istanza potrà essere riproposta dal ricorrente all'atto del deposito del piano (prima o contestualmente al provvedimento del tribunale di apertura del procedimento concordatario con continuità ex art. 186-bis l.f.);

P. Q. M.

Rigetta l'istanza.
Milano, 13 dicembre 2012

Il Presidente



IL CASO.it

